

Rev. 6/4 del 27/01/18

Al Signor Sindaco del Comune di Assoro

OGGETTO: ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI/Richiesta di sgravio.

Il sottoscritto BENIGASI BRUNO

nato a Assoro il 24/05/1955 residente in Assoro

via C. D. A. SPICA SNC, cod. fiscale BNC-BRN75E244478X

iscritto nei ruoli di codesto Comune per il tributo ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009 Cartella di pagamento n° 29429420170002840232000

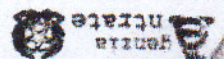
chiede lo sgravio della somma iscritta in ruolo n° 2017/001509

importo euro 751,90

Motivi della richiesta: A SEGUITO DI VERIFICA RESISTE CON L'UFFICIO TRIBUTI RISULTA CHE L'IMPOSTA IDENTITA' A RUOLO NON E' BOVITA' IN QUANTO INVESTIMENTI ERANO STATI ESERCIZI
REGOLAMENTARE

Il, 25/01/2018

Giuseppe Spica
FIRMA DEL RICHIEDENTE



Copia conforme invio

Mod. F24

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO

AGENZIA DI ASSORO

PROV. EN

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

B N G B R N 7 5 E 1 2 4 A 4 7 8 X

DATI ANAGRAFICI

BENGASI

BRUNO

data di nascita

comune (o altro comune di nascita)

2 4 0 5 1 9 7 5

ASSORO

PROV. EN

DOMICILIO FISCALE

ASSORO

EN

VIA CRISA 227

SEZIONE FISCALI

CODICE FISCALE del contribuente, se diverso
dal codice anagrafico, indicare qui

SEZIONE FISCALI

IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

SEZIONE IMPS

TOTALE

A

SALDO (A-B)

SEZIONE REGIONI

TOTALE

C

SALDO (C-D)

SEZIONE RIED ALTRI TRIBUTI LOCALI

TOTALE

E

SALDO (E-F)

SEZIONE ALTRI IMPREVEDIBILI ED AGGIUNTIVI

TOTALE

G

SALDO (G-H)

SNAL

TOTALE

I

SALDO (I-L)

FIRMA

TOTALE

M

SALDO (M-N)

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

CASAPORTFOLIO

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale
☐ circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

(ABI)

Autorizzo addebito su

conto corrente bancario n. 0000000100217 U cod. ABI 08954 CAB 83590

la copia per la BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Invio Entrate n. 148/5

Scadenza 16 Giugno 2009

COMPONE AL DIRIGENTE DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE 2/01/09

Questa cartella è stata emessa da Riscossione Sicilia Spa, Agente della riscossione - prov. di Enna

Comune di Assoro

Lotto di stampa n. 04019
Gruppo: 0099

DESTINATARIO
Sig. BRUNO BENGASI

VIA CRISA 227

94010 ASSORO EN

Cod. Fisc. BNGBRN75E24A478X

Gentile Sig. BRUNO BENGASI,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute a Riscossione Sicilia per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE

	ICI anno 2009
Comune di Assoro	730,00
oneri di riscossione spettanti a Riscossione Sicilia Spa	21,90
diritti di notifica spettanti a Riscossione Sicilia Spa	5,88
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica	euro 757,78

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che Riscossione Sicilia deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.



Spettano all'Ente creditore

Interessi di mora

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che Riscossione Sicilia deve riscuotere.

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Diritti di notifica

Spettano a Riscossione Sicilia

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo. Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

INFORMAZIONI DA RISCOSSIONE SICILIA

QUANDO E QUANTO PAGARE

Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Dritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	730,00	21,90	5,88	757,78	-
Oltre 60 giorni	730,00	43,80	5,88	779,68	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

Può effettuare il pagamento utilizzando il RAV allegato:
 • on line sul sito www.riscossionesicilia.it;
 • alle poste e in banca;

- tramite l'home banking del Suo istituto di credito o di Poste italiane (se corrente);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella successiva sezione).

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere a Riscossione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Riscossione Sicilia sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderle entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta a Riscossione Sicilia. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Le ricordiamo, infine, che la citata norma prevede anche, per il contribuente che produce falsa documentazione - ferma restando la responsabilità penale - l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad un importo compreso tra il 100% e il 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia di Riscossione Sicilia - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

La sezione dedicata del nostro sito internet.

debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettività.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa da Riscossione Sicilia nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettività economica, può presentare a Riscossione Sicilia una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettività.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.riscossionesicilia.it o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DA RISCOSSIONE SICILIA

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITÀ	MOTIVI	TERMINI
----------	--------	---------

Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE RISCOSSIONE SICILIA

- Può chiedere informazioni e chiarimenti :
- inviando una e-mail all'indirizzo indicato sul sito www.riscossionesicilia.it;
 - presso gli sportelli sotto indicati.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	TELEFONO
ENNA	Piazza Villadoro, 1/3	Enna	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e Venerdì 8,20 / 12,30	0935/501961

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Giuseppe Teresi ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato a Riscossione Sicilia il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione e pagare attraverso l'Area riservata del sito www.riscossionesicilia.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Riscossione Sicilia SpA, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati che La riguardano per le finalità istituzionali previste dalla legge.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Uffici di riscossione (D.M. 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;

• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché ad acquisire indicazione delle finalità e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a Riscossione Sicilia SpA, Responsabile Funzione Internal Audit, via E. MorSELLI, 8 - 90143 Palermo.

I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.riscossionesicilia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2017/001509 ICI anno 2009

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

Nella tabella che segue sono indicati gli **oneri di riscossione e l'importo totale** derivante dalla emissione del ruolo n. 2017/001509 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. RUOLO N. 2017/001509 ICI anno 2009

Ruolo n. 2017/001509.

Ruolo ordinario.

Partita: A1

2009000000000010010000000000001

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è GIUSEPPE RONDINELLA.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Comune di Assoro Ufficio Tributi, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro otre le scadenze
1	2009	8858 Imposta comunale sugli immobili	490,00	14,70
2	2009	8859 Sanz. pecun.-imposta comunale sugli immobili	147,00	4,41
3	2009	8861 Interessi - imposta comunale sugli immobili	50,00	1,50
4	2009	8878 Recupero spese di notifica imposta comunale sugli immobili	5,00	0,15
5	2009	8861 PROVVEDIMENTO N.8022 DEL 01/10/2014 NOTIFICATO IL 23/12/2014	38,00	1,14
Totale			730,00	21,90

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro 751,90

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro 773,80

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Comune di Assoro Ufficio Tributi

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi all'ente che ha emesso il ruolo. **ATTENZIONE:** La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. **dall'Ente che ha emesso il ruolo".**

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso
Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (art. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992).
I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonomia impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con determinazione della pretesa (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D.Lgs. n. 546/1992);
 - notificare il ricorso all'Agente della Riscossione che ha emesso il ruolo indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità;
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento;
 - consegnandolo direttamente all'addetto dell'Agente della Riscossione che rilascia la relativa ricevuta;
 - tramite l'Ufficio giudiziario;
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione, qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.
- N.B.: Il ricorso dovrà essere notificato all'Ente impositore qualora l'impugnativa del ruolo riguardi l'irrituale o mancata notifica dell'atto di accertamento, ovvero il mancato riconoscimento di un pagamento effettuato a seguito dell'accertamento, o qualsiasi altro elemento riguardante l'atto comunale che è alla base dell'iscrizione a ruolo.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale;
- le generalità di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio;
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso;
- il numero della cartella di pagamento;
- i motivi del ricorso;
- la richiesta oggetto di ricorso;
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.I.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficio giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata;
 - la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
 - la fotocopia della cartella di pagamento;
 - la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.
- Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.
- Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.
- N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice all'ente che ha iscritto le somme a ruolo, indicato nell'istanza della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.